



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Centro Diagnostico Polispecialistico Regionale della Direzione Regionale per l'Umbria – con sede in Perugia, Via G.B. Pontani n.12, - rappresentata dal Direttore Regionale, D.ssa Alessandra Ligi

e

l'Azienda Ospedaliera di Perugia, C.F. e P.IVA 02101050546 con sede legale presso Ospedale Santa Maria della Misericordia Località S. Andrea delle Fratte - 06132 Perugia, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dr Emilio Duca domiciliato per la carica in piazzale Giorgio Menghini 8/9 Perugia

Premesso che

- fine prioritario dell'Inail è la tutela dei lavoratori contro il rischio di infortuni e malattie professionali;
- alcune malattie professionali – quali le malattie neoplastiche, respiratorie, quelle derivanti dalla presenza nel luogo di lavoro di agenti chimici o amianto - hanno assunto negli ultimi anni notevole rilevanza anche sotto l'aspetto sociale ed epidemiologico;
- l'inquadramento diagnostico di tali malattie professionali risulta talvolta particolarmente complesso e necessita di numerosi e specifici accertamenti oltre ad elevate competenze cliniche;
- la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali (di seguito indicata come Struttura Complessa di Medicina del Lavoro), Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica I dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dichiara di essere riconosciuta dalla Regione Umbria quale "Centro di Riferimento Regionale per la Medicina del Lavoro, l'Igiene Industriale e la Tossicologia";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Sedi INAIL dell'Umbria, tramite il Centro Diagnostico Polispecialistico Regionale della Direzione Regionale, di seguito denominato C DPR, in caso di denuncia di tecnopatie con particolare riferimento a quelle neoplastiche, respiratorie o a malattie correlate ad agenti chimici o asbesto di complessa definizione, qualora lo ritengano necessario, inviano i propri assicurati alla Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per

l'effettuazione - in regime di ricovero - degli accertamenti sanitari specialistici, per l'inquadramento diagnostico del caso.

ART. 2

L'Azienda Ospedaliera si impegna, fatte salve le esigenze di emergenza ed urgenza che devono essere considerate a carattere prioritario, a:

- fornire le prestazioni diagnostiche richieste dall'INAIL attraverso la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro;
- dar corso con tempestività al ricovero del tecnopatico presso la predetta Struttura dell'Azienda Ospedaliera, su impegnativa dell'INAIL, al fine di effettuare tutte le prestazioni specialistiche non eseguibili presso le Strutture INAIL e a trasmettere le risultanze al Dirigente medico INAIL per consentire una adeguata valutazione della patologia sotto il profilo del nesso causale;
- a trasmettere alla Sede Inail richiedente, al più presto e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni ospedaliere, i risultati degli accertamenti effettuati, la lettera di dimissione, copia dei referti degli accertamenti medesimi oltre che il documento relativo al consenso acquisito dall'interessato alla trasmissione dei propri dati sanitari, alla Sede INAIL competente.

ART. 3

Le modalità operative relative alla prenotazione di visite ed esami, alle richieste e alla trasmissione di documenti sono illustrate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 4

Per il pagamento delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero in attuazione della presente convenzione si applicheranno le tariffe regionali previste dal tariffario per prestazioni di assistenza ospedaliera vigente al momento della richiesta delle prestazioni medesime da parte dell'Inail.

ART. 5

L'INAIL si impegna a provvedere al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni o 60 giorni nei casi di istruttoria complessa, dalla data di pervenimento delle fatture, che l'Azienda Ospedaliera avrà cura di emettere con cadenza trimestrale.

ART. 6

L'Azienda Ospedaliera/Struttura Complessa di Medicina del Lavoro si impegnano a comunicare alle Sedi INAIL della Regione dell'Umbria tutte le attività formative organizzate per gli specialisti in Medicina del Lavoro (seminari, corsi di formazione, convegni con crediti ECM, ecc.), favorendo la presenza del personale medico e sanitario dell'INAIL a tali eventi.

ART. 7

La presente convenzione, non rinnovabile tacitamente, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di tre anni. Essa potrà essere prorogata alle stesse condizioni per ulteriori tre anni, qualora dovessero sussistere le attuali esigenze funzionali.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata R.R.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Azienda Ospedaliera, la stessa si impegna ad evadere le richieste che perverranno fino alla data di scadenza del periodo di preavviso.

ART. 8

Il Foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia possa nascere in fase di applicazione della presente convenzione è quello di Perugia.

ART. 9

Il presente atto viene redatto in un unico originale, consta di n. 4 (quattro) pagine compreso l'allegato 1.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10

Le sopra indicate parti, come per legge, sottoscrivono il presente atto in forma digitale come segue:
L'Azienda Ospedaliera di Perugia invia all'INAIL a mezzo PEC n° 1 file contenente la convenzione e l'Allegato 1 in formato PDF non modificabile; l'INAIL ricevuto il file sottoscrive la convenzione e l'allegato con la firma digitale del Legale Rappresentante; di seguito l'INAIL invia il file contenente la presente convenzione e l'allegato sottoscritti digitalmente all'Azienda Ospedaliera di Perugia a mezzo PEC, da proprio indirizzo istituzionale all'indirizzo: **direzione.generale.aosp.perugia@postacert.umbria.it**.

Questa Azienda, a propria volta, ricevuti la presente convenzione e l'allegato sottoscritti dall'INAIL nelle forme sopra specificate, li sottoscrive con la firma digitale del Direttore Generale p.t.

Il presente accordo è perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha digitalmente sottoscritto.

Perugia, li

Letto, approvato, sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE

INAIL UMBRIA

D.ssa Alessandra Ligi

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Dott. Emilio Duca

Firmato digitalmente

Il Centro Diagnostico Polispecialistico Regionale della Direzione Regionale (C.D.P.R.), tramite il proprio personale infermieristico, prenota telefonicamente la data del ricovero rivolgendosi al personale sanitario referente del reparto (numero telefonico **075.5784217**) individuato dal Direttore della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro.

Il personale infermieristico del predetto C.D.P.R. informerà contestualmente la Sede Inail richiedente le prestazioni.

A seguito della prenotazione, il personale sanitario INAIL richiedente invia al referente sanitario della Medicina del Lavoro, tramite e-mail e in formato PDF, l'impegnativa (127-I) con le specificazioni in merito al quesito diagnostico, il riepilogo degli eventuali accertamenti strumentali già eseguiti, ogni eventuale altra documentazione disponibile, la relazione medica e il documento relativo al consenso alla trasmissione e al trattamento dei dati sanitari, acquisito dall'interessato ex D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

La Struttura Complessa di Medicina del Lavoro al ricevimento dell'impegnativa corredata dalla documentazione sopra indicata, si impegna a provvedere al ricovero programmato (che di norma, trattandosi di ricovero con carattere medico-legale, non supererà la durata di tre/quattro giorni), e a organizzare in anticipo gli accertamenti clinici-strumentali specialistici previsti dal protocollo diagnostico della patologia denunciata, al fine di contenere al massimo i giorni di degenza e, quindi, i relativi costi.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a trasmettere all' Inail richiedente e per conoscenza al CDPR., tramite e-mail e in formato PDF, entro 15 giorni dalle dimissioni ospedaliere, quanto previsto al punto terzo dell'art.2 della Convenzione, ovvero i risultati degli accertamenti effettuati, la lettera di dimissione, copia dei referti degli accertamenti medesimi, oltre al documento relativo al consenso acquisito dall'interessato per la trasmissione dei propri dati sanitari all'INAIL.

Qualora fosse necessario, l'INAIL richiederà il rilascio della copia della cartella clinica che verrà ritirata dal personale incaricato del CDPR, previ contatti telefonici e pagamento di quanto dovuto dietro emissione di fattura elettronica. L'Azienda Ospedaliera si impegna a predisporre la cartella clinica rendendola disponibile al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data di richiesta.



IL DIRETTORE REGIONALE
INAIL UMBRIA
D.ssa Alessandra Ligi
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Dott. Emilio Duca
Firmato digitalmente

Verifica documento "convenzione Prot 47422 del 2016 _ pdf.p7m"

Il documento è stato firmato da:

Apri il documento...

| Firmatario | Data e ora | ... | Firma |
|---|-------------------|-----|-------|
|  Alessandra Ligi | 26/09/16 12:43:12 | | ✓ |
|  Emilio Duca | 03/10/16 08:54:06 | | ✓ |

Verifica TimeStamp

Verifica firmatario...

Specificare la posizione in cui salvare il documento verificato:

ernet Files\Content.Outlook\N7OETWHK\convenzione Prot 47422 del 2016 _ pdf

Sfoglia...

Annula

Salva